

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO NEGLI SCRUTINI DI GIUGNO

Si ha non ammissione dell'alunno alla classe successiva:

- Quando il suo profitto sia insufficiente in più di tre materie (cioè con voto minore o uguale a 5 in almeno 4 materie)
- Quando vi sono gravi insufficienze in tre materie (cioè con voto minore o uguale a 4 in almeno tre materie). Per grave insufficienza si intende il voto minore o uguale a 4.
- Quando la valutazione del comportamento è inferiore a 6/10

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Fermo restando che la valutazione del comportamento inferiore a 6/10, che prevede la non ammissione all'anno successivo, è stabilita dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente erogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 249/1998 e fatta salva l'autonomia dei Consigli di classe, il Collegio stabilisce i seguenti criteri di attribuzione:

- Voto 6 in presenza di sospensione o di ripetuti interventi di disturbo al lavoro didattico, segnalati da note sul registro di classe
- Voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una nota grave e/o per ripetuti richiami verbali.
- Voto 8 per frequenza ~~regolare~~ e rispetto delle regole
- Voto 9 per frequenza assidua, rispetto delle regole e partecipazione attiva al dialogo educativo
- Voto 10 per comportamento esemplare e teso al miglioramento della vita scolastica

ESTRATTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL

29 / 10 / 2014



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Vigoroso)